



LA RETTRICE

- VISTA la legge 30.11.89 n. 398 concernente "Norme in materia di borse di studio";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2009 che ha approvato le modifiche al Regolamento per l'attribuzione delle "Borse di studio per la frequenza di corsi di Perfezionamento all'estero di cui alla legge n. 398/89";
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47/09 del 31 marzo 2009 che ha conseguentemente discusso e approvato le modifiche al regolamento sopra citato;
- VISTO il D.R. n. 383 del 24/04/2009 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero di cui alla Legge n. 398";
- VISTO il D.R. n. 1615/2022 dell'11/05/2022 con il quale sono state apportate le modifiche previste dal d.lgs. n. 101 del 10.08.2018 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA la delibera n. 124/2023 del 18/04/2023 che ha approvato di integrare l'art. 3 del "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di borse di studio per corsi di perfezionamento all'estero di cui alla Legge 398/89" con l'Area CUN/07 – "Scienze agrarie e veterinarie";
- CONSIDERATA la necessità di adeguare il "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla Legge n. 398/89" come stabilito dal Senato Accademico

DECRETA

La parziale modifica del "Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di cui alla Legge n. 398/89" con l'integrazione dell'Area CUN/07 all'art. 3, che stabilisce le Aree disciplinari per le quali sono banditi i concorsi.

Il Regolamento allegato, quale parte integrante del presente decreto, trova applicazione dalla data di emanazione.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro.

Firmato LA RETTRICE



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE "BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO ALL'ESTERO DI CUI ALLA LEGGE N. 398/89"

Art. 1 – Finalità e natura delle borse di studio

In applicazione della Legge 30 novembre 1989 n. 398 concernente norme in materia di borse di studio, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" conferisce borse di studio per la "frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero".

Le borse sono destinate a studenti in possesso di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della Legge 476/84, art. 4 e non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 2 – Norme comuni ed incompatibilità

Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate contestualmente, con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti¹.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio erogata ai sensi della legge n. 398/89 non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con un reddito personale complessivo annuo lordo superiore al limite individuato con decreto del M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Tesoro sentito il Consiglio Universitario Nazionale.

Alla determinazione del limite di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.

Ai borsisti non possono essere affidate attività didattiche.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 i dipendenti pubblici che fruiscano della borsa di studio possono chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni per motivi di studio.

Gli iscritti ai dottorati di ricerca e ai dottorati in cotutela nonché gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, purché non titolari di borsa di studio, possono usufruire delle borse di perfezionamento all'estero solo se espressamente autorizzati, dai rispettivi Collegi di dottorato o Consigli delle Scuole di Specializzazione.

I titolari di borsa di studio per dottorato di ricerca, dottorato in cotutela ovvero per scuola di specializzazione non possono usufruire contestualmente della borsa di perfezionamento all'estero.

Art. 3 – Modalità di ripartizione del finanziamento destinato alle borse

Il finanziamento complessivo per le borse di studio viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Per la "frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero" il numero delle mensilità è stabilito dal Senato Accademico, che le attribuisce alle aree disciplinari corrispondenti ai Comitati consultivi del CUN.

¹ Vedi art. 6 della Legge 398/89



Le aree disciplinari, per le quali sono banditi i concorsi, vengono determinate dal Senato Accademico tra le seguenti:

SCIENZE MATEMATICHE ED INFORMATICHE	(CUN n. 01)
SCIENZE FISICHE	(CUN n. 02)
SCIENZE CHIMICHE	(CUN n. 03)
SCIENZE DELLA TERRA	(CUN n. 04)
SCIENZE BIOLOGICHE	(CUN n. 05)
SCIENZE MEDICHE	(CUN n. 06)
SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	(CUN n. 07)
INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA	(CUN n. 08)
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE	(CUN n. 09)
SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICHE, LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE	(CUN n. 10)
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE	(CUN n. 11)
SCIENZE GIURIDICHE	(CUN n. 12)
SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE	(CUN n. 13)
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI	(CUN n. 14)

All'interno delle suddette aree disciplinari verranno indicati raggruppamenti di discipline con la conseguente individuazione delle lauree magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento, correlate.

Art. 4 - Importo e durata delle borse

L'importo di ogni mensilità delle borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero è pari ad € 1.290,00. Tale importo potrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.

Le borse hanno durata minima di 6 mesi e massima di 12 mesi ed il relativo importo è proporzionale alla durata del soggiorno all'estero. Frazioni superiori ai 15 giorni saranno considerate, ai fini della retribuzione, pari ad una mensilità.

Art. 5 - Modalità e requisiti per la partecipazione al concorso

Il concorso è indetto attraverso l'emanazione di apposito bando.



Tale bando indicherà i seguenti requisiti che i candidati autocertificheranno ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- 1) possesso del diploma di laurea magistrale/specialistica biennale o a ciclo unico ovvero di vecchio ordinamento richiesto per l'area disciplinare corrispondente, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- 2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e del Vaticano, nonché i cittadini comunitari che svolgano l'attività di perfezionamento in paesi diversi da quello di provenienza);
- 3) età non superiore ai ventinove anni alla data di pubblicazione del bando - il candidato non deve aver superato tutto il ventinovesimo anno di età²; è esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di età prevista, sia pure ad altri fini, dalla normativa vigente;
- 4) non avere già usufruito in precedenza di altre borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero;
- 5) non fruire contestualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti; o di fruirne ed essere conseguentemente disposto a rinunciarvi;
- 6) avere il reddito personale complessivo annuo lordo non superiore al limite di cui all'art. 2, riferito all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale;
- 7) i dipendenti pubblici dovranno dichiarare di impegnarsi a chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di fruizione della borsa;
- 8) di conoscere la lingua richiesta dall'Istituzione di accoglienza.

Tutti i requisiti di cui ai punti 1, 2, 4 e 8 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prevista nel relativo bando.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione attestante l'impegno formale di accettazione del candidato da parte di qualificata istituzione estera od internazionale all'estero di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. I candidati che aspirino a svolgere un'attività sono tenuti a presentare anche un programma dell'attività stessa.

Il corso o l'attività di perfezionamento devono essere, comunque, strettamente attinenti all'area disciplinare cui si riferiscono ed agli studi precedentemente compiuti.

Art. 6 - Commissioni Giudicatrici

Le Commissioni Giudicatrici saranno composte da tre o cinque membri scelti tra i docenti di ruolo confermati, appartenenti ai raggruppamenti disciplinari per i quali è stato bandito il concorso; la durata in carica dei componenti le Commissioni giudicatrici non potrà superare un triennio. Le funzioni di Presidente sono assunte da un Professore Ordinario. Le Commissioni sono designate dal Senato Accademico e nominate dal Rettore.

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie per indisponibilità dei membri designati, saranno disposte con Decreto Rettorale.

Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso.

² vedi L. 398/89 art. 5 comma 2



Art. 7 - Procedure concorsuali

Le singole Commissioni devono esprimersi sulla idoneità della Istituzione estera e la congruità del progetto rispetto all'area disciplinare prescelta. Tale valutazione deve essere effettuata preliminarmente alla valutazione degli altri titoli presentati dai candidati. Si considerano, comunque, idonee tutte le Università statali e quelle private di pari grado. Qualora la valutazione dovesse essere negativa essa va obbligatoriamente motivata.

Il concorso per titoli ed esami consisterà in un colloquio volto ad accertare l'attitudine e la preparazione dei candidati nell'area disciplinare prescelta, nonché la buona conoscenza della lingua richiesta dall' Istituzione di accoglienza.

La Commissione giudicatrice dispone di un numero complessivo di 100 punti da attribuire ad ogni candidato come segue:

a) voto di laurea fino a 30 punti

110 e lode	30
110	28
109-108	24
107-105	22
104-100	10
Inferiore a 100	5

b) pubblicazioni fino a 10 punti suddivisi nel modo seguente:

- fino a 2 punti per ogni pubblicazione in extenso su riviste/libri/volumi internazionali; fino a 1 per ogni pubblicazione in extenso su riviste/libri/volumi nazionali;
- fino a 0,5 punti per ogni estratto di "comunicazioni" a Congressi/Convegni;

c) altri titoli fino a 10 punti suddivisi nel modo seguente:

- 5 punti per ogni Dottorato di Ricerca o Specializzazione conseguiti;
- 2 punti per ogni Corso di Perfezionamento, Master o Borsa di studio post-lauream erogata da Università o Enti Pubblici/Privati della durata di almeno 6 mesi;

d) colloquio fino a 50 punti.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene una votazione di 7/10 equivalente a 35 punti.

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito in base alla quale saranno attribuite le mensilità, sino ad esaurimento.

Art. 8 – Nomina dei vincitori ed erogazione delle borse di studio

I vincitori delle borse di studio sono nominati con decreto del Rettore.

La borsa di studio verrà corrisposta in due rate di cui la prima, pari ai 2/3, all'inizio dell'attività di frequenza, e la seconda, pari a 1/3, al termine del corso. Il pagamento della borsa è in relazione alla durata del periodo trascorso all'estero. Il borsista dovrà obbligatoriamente far pervenire all'Amministrazione universitaria una attestazione di frequenza rilasciata dalla struttura estera dove ha svolto attività di perfezionamento.



Art. 9 - Decadenza e sospensione

L'assegnatario che per qualsiasi motivo non concluda il periodo di frequenza minimo di sei mesi decade dal diritto alla borsa di studio ed è tenuto alla restituzione della somma percepita.

Eventuali differimenti della data di inizio del soggiorno all'estero o interruzioni nel periodo di fruizione della borsa verranno consentiti ai vincitori solo in caso di maternità o di gravi motivi che l'Amministrazione si riserva di valutare e a condizione che l'istituzione estera presso la quale deve recarsi il borsista rilasci formale nulla osta a tali differimenti dalla data di inizio o alle interruzioni del periodo di frequenza.

Art. 10 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso.

In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10.08.2018, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – Controlli e Sanzioni

L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.

Art. 12 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di emanazione con decreto rettorale.